

Roma, 22 settembre 2011

***Comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte delle società di leasing -
Provvedimento 5 agosto 2011 e successive integrazioni e/o modificazione -
Chiarimenti.***

Con riferimento ai quesiti posti con foglio n.282/11 del 16 settembre 2011, di seguito si forniscono puntualmente i chiarimenti richiesti.

• **Ambito soggettivo**

- D. Considerato che il provvedimento stabilisce che sono soggetti obbligati “*Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo*”, quali sono esattamente i soggetti obbligati alla comunicazione di cui al provvedimento del 5 agosto 2011 ?
- R. Rientrano nell’ambito soggettivo le banche e gli intermediari finanziari iscritte nell’elenco generale ex art. 106 del TUB o in sue sezioni che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo nonché gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio.

• **Ambito oggettivo**

- D. Quale tipologia di contratti sono interessati dalla comunicazione ?
- R. Sono interessati dalla comunicazione i contratti di leasing finanziario, i contratti di leasing operativo, i contratti di locazione ed i contratti di noleggio, stipulati nei confronti di tutti i clienti, sia persone fisiche che persone giuridiche.

• **Esonero dalla comunicazione IVA**

- D. Considerato che il provvedimento prevede che “*l’adempimento connesso alla presente comunicazione comporta l’esonero dalla comunicazione di cui all’art. 21 del d.l. n. 78/2010*”, i soggetti obbligati alla comunicazione in esame sono esonerati *in toto* dall’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA?

R. Sì. I soggetti obbligati alla presente comunicazione non devono effettuare alcuna comunicazione relativa all'articolo 21 del d.l. n. 78/2010 (c.d. spesometro).

• **Termini per la trasmissione della comunicazione**

D. Quali sono i termini per la trasmissione della comunicazione in conformità a quanto indicato nel Provvedimento del 5 agosto 2011?

R. I termini per la trasmissione della comunicazione sono i seguenti:

1. a regime, la comunicazione deve essere trasmessa, con riferimento ai contratti in essere nell'anno precedente, entro il 30 giugno di ogni anno (ad es. il 30 giugno 2012 con riferimento all'anno 2011);

2. per il transitorio - secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 5/8/2011 con le modifiche apportate successivamente - entro il 31 dicembre 2011 sono obbligate ad inviare la comunicazione per i contratti in essere nelle annualità 2009 e 2010:

- le società di leasing che non sono state destinatarie del questionario ex art. 32 del dpr n.600/73
- le società di leasing che - seppur destinatarie - non hanno ancora risposto al questionario ex art. 32 del dpr n.600/73;
- le società di capitali, non iscritte nell'elenco generale o in sue sezioni del TUB, relativamente ai contratti di locazione, di noleggio in essere nelle annualità 2009 e 2010.

• **Beni oggetto dei contratti**

D. Quali sono i beni oggetto dei contratti ?

R. I beni oggetto dei contratti sono: 1) Autovetture; 2) autocaravan; 3) Altri veicoli; 4) Unità da diporto e commerciali; 5) Aeromobili; 6) Immobili; 7) Bene mobiliare; 8) Altro.

• **Tipo di garanzia prestata**

D. Cosa deve intendersi per “garanzia personale” ?

R. Per “garanzia personale” deve intendersi la fideiussione.

D. Le c.d. garanzie “atipiche” ovvero “improprie” - ad es. patto di riacquisto, lettera di patronage, impegno al subentro - dove devono essere inserite ?

R. Per tali tipologie di garanzie è prevista una voce denominata “garanzia atipica”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Luigi Magistro